

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2019, N. 15**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2
GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA
DI COMMERCIO)**

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 31.07.2019)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 34 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. La rubrica dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: *“(Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)”*.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: *“sui natanti da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE)”*, sono sostituite dalle seguenti: *“sulle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e successive modificazioni e integrazioni”*.

3. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: *“sui natanti”* sono sostituite dalle seguenti: *“sulle navi minori e galleggianti”*.

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“ e bis) iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell'articolo 25 della l. 472/1999 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.